Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 27 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1942-XX, n. 675.

Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare iscritti nelle cinque categorie, di cui all'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e quelli delle scuole rurali, di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, sono impiegati dello Stato e sono inquadrati nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico stabilito per gli impiegati stessi.

La loro carriera si svolge dal grado 12° al grado 9°.

Sono soppresse le categorie di cui al predetto art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, ed è abrogato l'art. 16 dello stesso Regio decreto.

Agli insegnanti elementari è dovuta l'aggiunta di famiglia di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni.

Le indennità temporanee di caroviveri previste per gli insegnanti elementari sono soppresse.

Per il trattamento di quiescenza, continuano ad essere iscritti al Monte pensioni gli insegnanti elementari che si trovino in servizio o che saranno assunti in ruolo per effetto di concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quelli invece assunti in seguito a concorsi banditi posteriormente a tale data si applicano le norme di quiescenza vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salvo che siano stati già iscritti al Monte pensioni, nel qual caso continuano invece ad applicarsi le disposizioni del Monte stesso.

Art. 2.

Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli insegnanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

La quota che l'Opera anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'art. 79, primo comma, del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, è aumentata in relazione agli aumenti derivanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui al successivo art. 3 e, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sono messi a disposizione dell'Opera.

Analogo trattamento sarà fatto agli insegnanti dipendenti dall'Ente « Le Scuole per i contadini », gestore delle « Scuole rurali parificate uniche per i contadini », operanti nell'Agro romano.

Art. 3.

È costituito un ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare.

Il numero dei relativi posti è ripartito nei vari gradi secondo le seguenti proporzioni: sei dodicesimi per il grado 12°, tre dodicesimi per il grado 11°, due dodicesimi per il grado 10° e un dodicesimo per il grado 9°.

Il numero complessivo dei posti del suddetto ruolo è stabilito annualmente con Regio decreto da emanarsi nel mese di giugno di ogni anno su proposta dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze e con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Ministro per l'educazione nazionale provvede annualmente con proprio decreto alla determinazione delle tabelle graduali e numeriche dei posti per ciascuna provincia, nei limiti di quelli del ruolo unico ed in relazione alle necessità scolastiche locali.

La percentuale dei posti nei vari gradi sarà osservata rispetto al numero complessivo, ma potrà variare da provincia a provincia, dovendo adattarsi, con un criterio di giustizia distributiva, alle condizioni del personale esistente in ciascuna provincia.

Le promozioni di grado nel suindicato ruolo hanno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 4.

I maestri elementari di prima nomina sono iscritti nel grado iniziale con la qualifica di straordinari. Sono nominati ordinari dopo tre anni di effettivo servizio, in seguito al risultato favorevole di apposita ispezione continuando ad appartenere allo stesso grado iniziale finchè non conseguano la promozione al grado superiore nei limiti dei posti vacanti.

Se il risultato dell'ispezione non è favorevole, il provveditore, su richiesta dell'insegnante, può concedere un quarto anno di proroga, e qualora lo neghi, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministro. L'anno di proroga non è computato ai fini degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni.

Art. 5.

I maestri elementari in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei vari gradi del gruppo *B*, secondo le modalità stabilite per ciascuna categoria dalle tabelle *A, B, C, D, E,* allegate alla presente legge.

Art. 6.

Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al R. decreto 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel grado 12° e ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire in detto grado si valuta, in ragione di un terzo, il servizio prestato in qualità di stabili.

Il servizio prestato è soggetto a tale riduzione soltanto ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Gli insegnanti delle predette scuole che siano ancora nel periodo di prova sono inquadrati nello stipendio iniziale del grado stesso.

Art. 7.

Le promozioni ai gradi 11° e 10° sono effettuate per anzianità congiunta al merito e sono disposte con decreto del provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale dell'educazione, per coprire le vacanze verificatesi nel numero dei posti annualmente attribuiti a ciascun Provveditorato a' termini del precedente art. 3.

Le promozioni al grado 9° sono effettuate mediante esame di concorso per merito distinto e per esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di merito distinto gli insegnanti ordinari dei gradi 10°, 11° e 12° che abbiano prestato alla data del decreto che indice l'esame otto anni di effettivo servizio di ruolo, compreso quello di straordinario, nelle scuole elementari con qualifica di « ottimo »; all'esame di idoneità gli insegnanti ordinari del grado 10° che abbiano prestato alla data stessa dieci anni di effettivo servizio di ruolo, compreso quello di straordinario, nelle scuole elementari con la qualifica di almeno « buono ».

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli per idoneità sono indetti dal Ministro per l'educazione nazionale che approva la graduatoria e ripartisce i vincitori fra le varie provincie.

Le promozioni al grado 9° sono disposte dal provveditore agli studi.

Art. 8.

Al personale insegnante possono essere concessi in ciascun anno scolastico un mese di congedo per motivi di salute e 15 giorni di congedo per motivi di famiglia.

Per causa grave il congedo per motivi di salute può essere prorogato al massimo per un altro mese.

Durante i suindicati congedi non compete il supplemento di servizio attivo.

Per le aspettative si applicano le norme vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salva per l'aspettativa per motivi di famiglia l'osservanza dell'art. 323, ultimo comma, del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297.

Art. 9.

Le sedi nelle quali le scuole dell'ordine elementare sono istituite si distinguono in principali e secondarie.

Sono principali le sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino; secondarie tutte le altre.

La nomina a insegnante elementare straordinario è conferita dai provveditori agli studi in base ad unico concorso generale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'educazione nazionale che ne comunica i risultati ai provveditori stessi; i vincitori sono destinati alle sedi secondarie. L'assegnazione alle sedi principali è disposta mediante unico concorso speciale per titoli, pure bandito dal Ministero dell'educazione nazionale fra gli insegnanti delle sedi secondarie, con le modalità da stabilirsi con regolamento.

Art. 10.

Gli insegnanti attualmente in servizio nelle sedi principali di cui all'articolo precedente conservano il diritto di rimanere nella sede attuale e la facoltà di aspirare al trasferimento ad altra sede principale.

Art. 11.

Le indennità o compensi di qualsiasi natura non considerati ai fini della determinazione dell'assegno *ad personam*, previsti dagli articoli 6 e 16 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, sono conservati soltanto a favore dei direttori didattici e degli insegnanti elementari in servizio di ruolo nelle scuole rurali gestite direttamente dai Comuni al 31 dicembre 1933-XII, che a tale data li godevano e limitatamente al periodo in cui rimangono in servizio nelle scuole stesse.

Art. 12.

Per le spese di arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico per corsi di cultura ed educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio per le scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 8.000.000.

Art. 13.

Per il servizio di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale insegnante delle scuole elementari, il contributo al Monte pensioni, nonchè i concorsi e contributi ad enti che mantengono scuole parificate, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 59 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e le disposizioni contenute nel regolamento sui servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1224.

Finchè i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari non saranno accentrati nel Ministero dell'educazione nazionale, il controllo della Corte dei conti continuerà ad essere esercitato sui rendiconti delle contabilità speciali di cui al R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1224.

Art. 14.

Agli insegnanti elementari non di ruolo spetta la retribuzione annua di L. 7200, da corrispondersi a decimi in proporzione del servizio effettivamente prestato, nonchè l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale non di ruolo delle categorie 1ª, 2ª, 3ª, di cui al R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.

Spetta inoltre l'assegno temporaneo di guerra previsto dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Art. 15.

Le graduatorie dei concorsi magistrali speciali per sedi di categoria superiore alla 5ª, che siano ancora in vigore all'atto della pubblicazione della presente legge, conservano la loro efficacia soltanto ai fini del conferimento delle nomine ai posti che sono o si renderanno vacanti nelle sedi stesse.

Art. 16.

Le presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942-XX.

Gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo, dipendenti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, saranno corrisposti per metà dal 1° ottobre 1942-XX e per l'altra metà dal 1° ottobre 1943-XXI.

Nei riguardi degli insegnanti elementari che all'atto del primo inquadramento nel nuovo ruolo abbiano diritto ad un aumento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a L. 1800 annue, l'aumento stesso è attribuito in ragione di L. 900 annue dal 1° ottobre 1942-XX, L. 900 annue dal 1° ottobre 1943-XXI e il rimanente dal 1° ottobre 1944-XXII, salvo il maggiore trattamento che spetti con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX per effetto di aumento periodico o di promozione. I suindicati importi vanno ripartiti tra stipendio e supplemento di servizio attivo nella stessa proporzione dell'aumento definitivo dello stipendio e di quello del supplemento di servizio attivo.

In caso di promozione di grado conseguita con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX, all'insegnante non potrà essere attribuito un trattamento per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a quello di cui fruisce l'insegnante che già riveste lo stesso grado dal 1° ottobre 1942-XX per effetto del primo inquadramento. Analogo criterio va seguito nei riguardi degli insegnanti che dopo la cennata data del 1° ottobre 1942 fruiscano di aumento periodico di stipendio.

Agli insegnanti elementari che nel primo inquadramento nel nuovo ruolo non conseguano alcun miglioramento di stipendio o di supplemento di servizio attivo o lo conseguano in importo complessivamente inferiore a L. 600 annue, verrà attribuita un'integrazione di stipendio sino a raggiungere un miglioramento complessivo di L. 300 annue dal 1° ottobre 1942-XX e di altre L. 300 annue dal 1° ottobre 1943-XXI. Tale integrazione è concessa a titolo di anticipo sull'aumento periodico di stipendio immediatamente successivo al primo inquadramento.

Per la prima applicazione della presente legge, il ruolo di cui all'art. 3, relativo all'anno 1942-43, sarà pubblicato entro il mese di giugno 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A* (Art. 5).

Inquadramento dei maestri appartenenti alla 1ª categoria.

I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel grado 12°, 4° aumento;

ordinari, grado 11°, iniziale;

ordinari dopo quattro anni di ordinario, grado 11°, 1° aumento;

ordinari dopo otto anni di ordinario, grado 11°, 2° aumento;

ordinari dopo dodici anni di ordinario, grado 10°, iniziale;

ordinari dopo sedici anni di ordinario, grado 10°, 1° aumento;

ordinari dopo venti anni di ordinario, grado 10°, 2° aumento;

ordinari dopo ventiquattro anni di ordinario, grado 10°, 3° aumento;

ordinari dopo ventotto anni di ordinario, grado 9°, iniziale.

TABELLA *B* (Art. 5).

Inquadramento dei maestri appartenenti alla 2ª categoria.

I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel grado 12°, 3° aumento;

ordinari, grado 12°, 4° aumento;

ordinari dopo quattro anni di ordinario, grado 11°, iniziale;

ordinari dopo otto anni di ordinario, grado 11°, 1° aumento;

ordinari dopo dodici anni di ordinario, grado 11°, 2° aumento;

ordinari dopo sedici anni di ordinario, grado 10°, iniziale;

ordinari dopo venti anni di ordinario, grado 10°, 1° aumento;

ordinari dopo ventiquattro anni di ordinario, grado 10°, 2° aumento;

ordinari dopo ventotto anni di ordinario, grado 10°, 3° aumento.

TABELLA *C* (Art. 5).

Inquadramento dei maestri appartenenti alla 3ª categoria.

I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel grado 12°, 2° aumento;

ordinari, grado 12°, 3° aumento;

ordinari dopo quattro anni di ordinario, grado 12°, 4° aumento;

ordinari dopo otto anni di ordinario, grado 11°, iniziale;

ordinari dopo dodici anni di ordinario, grado 11°, 1° aumento;

ordinari dopo sedici anni di ordinario, grado 11°, 2° aumento;

ordinari dopo venti anni di ordinario, grado 10°, iniziale;

ordinari dopo ventiquattro anni di ordinario, grado 10°, 1° aumento;

ordinari dopo ventotto anni di ordinario, grado 10°, 2° aumento.

TABELLA *D* (Art. 5).

Inquadramento dei maestri appartenenti alla 4ª categoria.

I maestri in soprannumero e straordinari sono inquadrati nel grado 12°, 1° aumento;

ordinari, grado 12°, 2° aumento;

ordinari dopo quattro anni di ordinario, grado 12°, 3° aumento;

ordinari dopo otto anni di ordinario, grado 12°, 4° aumento;

ordinari dopo dodici anni di ordinario, grado 11°, iniziale;

ordinari dopo sedici anni di ordinario, grado 11°, 1° aumento;

ordinari dopo venti anni di ordinario, grado 11°, 2° aumento;

ordinari dopo ventiquattro anni di ordinario, grado 10°, iniziale;

ordinari dopo ventotto anni di ordinario, grado 10°, 1° aumento.

TABELLA *E* (Art. 5).

Inquadramento dei maestri appartenenti alla 5ª categoria.

I maestri straordinari sono inquadrati nel grado 12°, iniziale;

ordinari, grado 12°, 1° aumento;

ordinari dopo quattro anni di ordinario, grado 12°, 2° aumento;

ordinari dopo otto anni di ordinario, grado 12°, 3° aumento;

ordinari dopo dodici anni di ordinario, grado 12°, 4° aumento;

ordinari dopo sedici anni di ordinario, grado 11°, iniziale;

ordinari dopo venti anni di ordinario, grado 11°, 1° aumento;

ordinari dopo ventiquattro anni di ordinario, grado 11°, 2° aumento;

ordinari dopo ventotto anni di ordinario, grado 10°, iniziale.

LEGGE 4 giugno 1942-XX, n. 676.

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, è approvato il bilancio dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, per l'esercizio finanziario 1942-43, che forma appendice al presente stato di previsione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale — Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . .	7.680.000 —
2	Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153 e commissari commerciali nominati in base al Regio decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1729 — Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*).	9.500.000 —
3	Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dello articolo 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187 — Retribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 57 del Regio decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse del Ministero — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	900.000 —
4	Assegni agli addetti al Gabinetto	40.000 —
5	Indennità di missione e di trasferimento per il personale in servizio nell'Amministrazione centrale; rimborso di spese di viaggio e competenze ai membri delle Giunte per prodotti, di Commissioni e Comitati — Onorari per visite medico-fiscali	170.000 —
6	Spese di rappresentanza	80.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni; compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	800.000 —
8	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie . .	55.000 —
9	Spese casuali	170.000 —
10	Acquisto di decorazioni	5.000 —
11	Spese per la biblioteca	60.000 —
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*) .	200.000 —
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	10.000 —
14	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	200.000 —
15	Spese di manutenzione dei locali del Ministero	60.000 —
16	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . .	*per memoria*
		19.930.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).	65.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		75.000 —
	COMMERCIO ESTERO E TRATTATI.	
20	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali. .	40.000 —
21	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere — Compensi per traduzioni.	70.000 —
22	Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali — Spese di ufficio e di funzionamento — Spese di viaggio e indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo.	6.000.000 —
23	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali ed a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale.	27.000 —
24	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
25	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1553 e Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929)	5.250.000 —
26	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e finanziario all'estero — Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero.	550.000 —
27	Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti con l'estero	25.000 —
28	Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto-legge 13 gennaio 1931-IX, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 893)	32.500 —
		13.894.500 —
	CONTROLLO VALUTARIO NEL REGNO E NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.	
29	Assegnazione per le spese da sostenere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria di cui al Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794	3.000.000 —
30	Personale in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana per l'esercizio del controllo delle valute (Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120); stipendi e assegni fissi, indennità coloniali al personale di ruolo; rimborso ad Enti di diritto pubblico delle retribuzioni al personale non di ruolo (articolo 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187) (*Spese fisse*)	440.000 —
31	Indennità di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
32	Spese varie (escluse le retribuzioni e i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120)	*per memoria*
		3.440.000 —
	SPESE DIVERSE.	
33	Spese relative ai servizi di contingentamento	30.000 —
34	Spese di funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933-XI, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933-XI, n. 887 e 24 aprile 1934-XII, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1279)	210.000 —
		240.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI E DIVERSE.	
35	Spese per l'impianto dell'Ufficio cifra	5.000 —
36	Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero	175.000 —
37	Spese d'impianto degli uffici per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XVI, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120)	*per memoria*
		180.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	19.930.000 —
	Debito vitalizio	75.000 —
	Commercio estero e trattati	13.894.500 —
	Controllo valutario nel Regno e nei territori dell'Africa Orientale Italiana	3.440.000 —
	Spese diverse	240.000 —
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	37.579.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali e diverse	180.000 —
	Totale della categoria I — Parte straordinaria	180.000 —
	Totale generale della categoria I — Spese effettive	37.759.500 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive. — (Parte ordinaria e straordinaria)	37.759.500 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

APPENDICE

Bilancio di previsione dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero per l'esercizio finanziario 1942-43

I — BILANCIO PREVENTIVO GENERALE

Num.	CAPITOLI — Denominazione	STANZIAMENTO dell'esercizio 1942-1943
	I — ENTRATA	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
1	Contributo statale	5.250.000 —
2	Contributi volontari	—
3	Diritti	—
4	Interessi su titoli di Stato e su conti correnti	1.400.000 —
5	Proventi di pubblicazioni	50.000 —
6	Rimborsi per servizi speciali	85.000 —
7	Diverse ed eventuali	50.000 —
	Totale entrate ordinarie	6.835.000 —
	Parte straordinaria.	
8	Proventi e contributi straordinari	*per memoria*
	Totale entrate straordinarie	—
	Totale generale entrate effettive	6.835.000 —
9	Prelevamento dal fondo « Avanzi d'amministrazione »:	
	a) per esigenze di spesa . . . L. 1,305,000	
	b) per movimento di capitali . . . » 766,000	2.071.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento dell'esercizio 1942-1943
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
10	Alienazioni diverse	*per memoria*
	Totale entrate per movimento di capitali	—
	CATEGORIA III. — PARTITE DI GIRO.	
11	Ritenute per imposte sugli assegni al personale	855.000 —
12	Ritenute per il trattamento di quiescenza al personale	275.000 —
13	Ritenute per assicurazioni sociali del personale	80.000 —
14	Rimborso spese per conto U. C. I.	400.000 —
15	Diverse	1.000.000 —
	Totale entrate partite di giro	2.610.000 —
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.516.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento dell'esercizio 1942-1943
	II — SPESA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
	Oneri e spese patrimoniali:	
1	Interessi passivi	280.000 —
2	Imposte e tasse	105.000 —
	Totale oneri e spese patrimoniali	385.000 —
	Spese di amministrazione:	
3	Stipendi, assegni e indennità fisse al personale	2.700.000 —
4	Lavoro straordinario e premi di rendimento al personale	550.000 —
5	Premi di nuzialità, di natalità e sussidi al personale	50.000 —
6	Contributi per il trattamento di quiescenza al personale	250.000 —
7	Contributi per assicurazioni sociali del personale	60.000 —
8	Contributo al fondo indennità di licenziamento per il personale	200.000 —
9	Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	80.000 —
10	Spese di viaggio e indennità di missione al personale	50.000 —
11	Fitto dei locali	259.284 —
12	Stampati e cancelleria	125.000 —
13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	175.000 —
14	Spese generali d'ufficio	150.000 —
15	Biblioteca	100.000 —
16	Indennità e rimborso spese ai membri del Comitato tecnico, delle Commissioni di studio e ai revisori dei conti	75.000 —
17	Missioni all'estero	200.000 —
18	Pubblicazioni dell'Istituto	200.000 —
19	Contributi	200.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	STANZIAMENTO dell'esercizio 1942-1943
20	Manutenzione mobili e impianti	50.000 —
21	Varie	300.716 —
22	Ammortamento mobili e impianti	80.000 —
23	Fondo di riserva	200.000 —
	Totale spese di amministrazione	6.055.000 —
	Totale spese ordinarie	6.440.000 —
	Parte straordinaria.	
24	Contributi a favore delle gestioni speciali	1.700.000 —
25	Varie	*per memoria*
	Totale spese straordinarie	1.700.000 —
	Totale spese effettive	8.140.000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
26	Spese per impianti ed arredamenti	100.000 —
27	Investimenti patrimoniali	666.000 —
	Totale spese per movimento di capitali	766.000 —
	CATEGORIA III. — PARTITE DI GIRO.	
28	Versamenti per imposte sugli assegni al personale	855.000 —
29	Versamenti per trattamento di quiescenza al personale	275.000 —
30	Versamenti per assicurazioni sociali del personale	80.000 —
31	Spese per conto U.C.I.	400.000 —
32	Diverse	1.000.000 —
	Totale spese per partite di giro	2.610.000 —
	Totale generale delle spese	11.516.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Bilancio di previsione dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero per l'esercizio finanziario 1942-43

II — GESTIONI SPECIALI

Num.	CAPITOLI Denominazione	STANZIAMENTO dell'esercizio 1942-1943
	I.	
	SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E DEL VINO E SERVIZIO E PROPAGANDA PER LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI.	
	ENTRATA.	
1	Diritti sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e proventi accessori	6.500.000 —
2	Proventi per oblazioni versate da contravventori alle norme sulle esportazioni controllate	500.000 —
3	Diritti sull'esportazione del vino	300.000 —
4	Contributo dell'I. C. E. a saldo gestione	1.045.000 —
	TOTALE DELL'ENTRATA	8.345.000 —
	SPESA.	
	A) *Servizio di controllo:*	
1	Stipendi, assegni e indennità fisse al personale	3.300.000 —
2	Lavoro straordinario e premi di rendimento al personale	300.000 —
3	Premi di nuzialità, di natalità e sussidi al personale	25.000 —
4	Contributi per il trattamento di quiescenza al personale	225.000 —
5	Contributi per assicurazioni sociali per il personale	80.000 —
6	Contributo al fondo indennità di licenziamento per il personale	250.000 —
7	Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	85.000 —
8	Spese di viaggio e indennità di missione al personale	1.000.000 —
9	Spese d'ufficio	325.000 —
10	Diarie al personale della Milizia ferroviaria e portuale e della Regia guardia di finanza	550.000 —
11	Commissioni e Comitato dei ricorsi	5.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento dell'esercizio 1942-1943
12	Diritti di esazione spettanti al Tesoro	180.000 —
13	Manutenzione mobili e impianti	25.000 —
14	Varie	130.000 —
15	Impianto servizio esportazione ortofrutticola e riordinamento servizi periferici controllo esportazione ortofrutticola	100.000 —
16	Ammortamento mobili e impianti	25.000 —
17	Fondo di riserva	100.000 —
	Totale spesa servizio controllo	6.705.000 —
	B) *Servizio informazioni e propaganda:*	
1	Stipendi, assegni e indennita fisse al personale	300.000 —
2	Lavoro straordinario e premi di rendimento al personale	100.000 —
3	Premi di nuzialità, di natalità e sussidi al personale	10.000 —
4	Contributi per il trattamento di quiescenza al personale	80.000 —
5	Contributi per assicurazioni sociali per il personale	20.000 —
6	Contributo al fondo indennità di licenziamento per il personale	30.000 —
7	Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	25.000 —
8	Spese di viaggio e indennità di missione al personale	50.000 —
9	Spese d'ufficio	40.000 —
10	Notiziario ortofrutticolo	—
11	Servizio propaganda e informazioni dall'estero	150.000 —
12	Servizi d'informazione e propaganda vinicola e Commissioni vino	300.000 —
13	Varie	10.000 —
14	Fondo di riserva	25.000 —
	Totale spesa servizio informazioni e propaganda	1.640.000 —
	TOTALE DELLA SPESA	8.345.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento dell'esercizio 1942-1943
	II. SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA ESPORTAZIONE DEL RISO	
	ENTRATA.	
1	Diritti sull'esportazione del riso e varie	250.000 —
2	Contributi diversi	264.000 —
3	Prelevamento dal fondo per il servizio del marchio nazionale di esportazione del riso	298.000 —
	TOTALE DELL'ENTRATA	812.000 —
	SPESA.	
1	Stipendi, assegni e indennità fisse al personale	350.000 —
2	Lavoro straordinario e premi di rendimento al personale	20.000 —
3	Premi di nuzialità, di natalità e sussidi al personale	7.500 —
4	Contributi per il trattamento di quiescenza al personale	20.000 —
5	Contributi per assicurazioni sociali per il personale	12.000 —
6	Contributo al fondo indennità di licenziamento per il personale	20.000 —
7	Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	10.000 —
8	Rimborsi all'Amministrazione ferroviaria per stipendi e assegni ai campionatori e ai coadiutori	150.000 —
9	Spese di viaggio e indennità di missione al personale	30.000 —
10	Diritti all'Amministrazione ferroviaria per interruzioni di trasporto, soste e facchinaggio	20.000 —
11	Commissioni e Comitato dei ricorsi	20.000 —
12	Notiziario risiero e servizi d'informazione e propaganda	10.000 —
13	Spese d'ufficio	100.000 —
14	Diritti di esazione spettanti al Tesoro	7.500 —
15	Manutenzione mobili e impianti	5.000 —
16	Varie	10.000 —
17	Fondo di riserva	20.000 —
	TOTALE DELLA SPESA	812.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento dell'esercizio 1942-1943
	III.	
	SERVIZIO PER LA PROPAGANDA ALL'ESTERO (FIERE E MOSTRE).	
	Entrata.	
1	Quote dei partecipanti a fiere e mostre all'estero, contributi e proventi diversi	1.270.000 —
2	Contributo dell'I. C. E. a saldo gestione	655.000 —
	Totale dell'entrata	1.925.000 —
	Spesa.	
1	Stipendi, assegni e indennità fisse al personale	180.000 —
2	Lavoro straordinario e premi di rendimento al personale	20.000 —
3	Premi di nuzialità, di natalità e sussidi al personale	5.000 —
4	Contributi per il trattamento di quiescenza al personale	20.000 —
5	Contributi per assicurazioni sociali per il personale	1.500 —
6	Contributo al fondo indennità di licenziamento per il personale	20.000 —
7	Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	6.000 —
8	Spese di viaggio e indennità di missione al personale	75.000 —
9	Spese d'ufficio	20.000 —
10	Spese di organizzazione e pubblicità	1.545.000 —
11	Nuovi impianti all'estero	—
12	Varie	7.500 —
13	Fondo di riserva	25.000 —
	Totale della spesa	1.925.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento dell'esercizio 1942-1943
	IV.	
	SERVIZIO FACILITAZIONI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI.	
	Entrata.	
1	Contributi per rimborso spese	350.000 —
2	Contributo dell'I. C. E. a saldo gestione	*per memoria*
	Totale dell'entrata	350.000 —
	Spesa.	
1	Stipendi, assegni e indennità fisse al personale	220.000 —
2	Lavoro straordinario e premi di rendimento al personale	25.000 —
3	Premi di nuzialità, di natalità e sussidi al personale	5.000 —
4	Contributi per il trattamento di quiescenza al personale	10.000 —
5	Contributi per assicurazioni sociali per il personale	2.000 —
6	Contributo al fondo indennità di licenziamento per il personale	30.000 —
7	Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	8.500 —
8	Spese generali d'ufficio	20.000 —
9	Varie	4.500 —
10	Fondo di riserva	25.000 —
	Totale della spesa	350.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

RIASSUNTO	STANZIAMENTO dell'esercizio 1942-1943
ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	6.835.000 —
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	6.440.000 —
Avanzo (+) / Disavanzo (—)	+ 395.000 —
ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE E PRELEVAMENTI DAGLI « AVANZI D'AMMINISTRAZIONE »	2.071.000 —
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	1.700.000 —
Avanzo (+) / Disavanzo (—)	+ 371.000 —
Avanzo (+) / Disavanzo (—) Insieme	+ 766.000 —
ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	—
SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	766.000 —
Avanzo (+) / Disavanzo (—)	— 766.000 —
ENTRATE DELLE GESTIONI SPECIALI	11.432.000 —
SPESE DELLE GESTIONI SPECIALI	11.432.000 —
	—
Avanzo (+) / Disavanzo (—) Complessivo	—

REGIO DECRETO 11 maggio 1942-XX, n. 677.

Istituzione dei Regi provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro e aumento di due dei posti di Regio provveditore agli studi previsti dalla tabella I allegata alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900;

Veduto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ciascuna delle provincie di Spalato e di Cattaro è istituito un Regio provveditorato agli studi.

Art. 2.

Nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi, di cui alla tabella I annessa alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900, sono aumentati due posti di Regio provveditore agli studi di 2ª classe (gruppo *A*, grado 6°).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1942-XX

Atti del Governo, registro 446, *foglio* 104. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 678.

Modificazione alla tabella B annessa al R. decreto 10 ottobre 1941-XIX, n. 1506, nei riguardi dei posti di ruolo del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583, riguardante l'istituzione di classi collaterali e la determinazione dei posti del personale di ruolo direttivo e insegnante presso Regi istituti tecnici, a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV;

Veduto il R. decreto 10 ottobre 1941-XIX, n. 1502, riguardante l'istituzione di classi collaterali e la determinazione dei posti del personale di ruolo direttivo e insegnante presso Regi istituti tecnici, a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti di ruolo del personale direttivo e insegnante del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Siracusa sono stabiliti, a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, ed in sostituzione di quelli indicati dalla tabella *B* annessa al R. decreto 10 ottobre 1941-XIX, n. 1502, dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 94. — MANCINI

Tabella dei posti di ruolo del personale direttivo e insegnante del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Siracusa

CORSO SUPERIORE – Sezione commerciale: Numero dei corsi	Presidenza senza insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Scienze naturali, geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	Geografia generale ed economica	I lingua straniera	II lingua straniera	Computisteria, ragioneria	Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia politica, Elementi di scienza finanziaria, statistica	Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica	Chimica e merceologia	Calligrafia
2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—

CORSO SUPERIORE – Sezione geometri: Numero dei corsi	Lettere italiane, storia	Matematica e fisica	Chimica	Elementi di agronomia, tecnologia rurale, ecc.	Costruzioni e disegno di costruzioni	Topografia e disegno topografico
1	1	1	1	1	1	1

CORSO INFERIORE				Cattedre di ruolo							
N. delle classi esistenti nell'anno scolastico 1939-40		N. delle classi dal 16-10-1940		Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista							
				esistenti al 16-10-1939		dal 16-10-1940					
I classi	II, III e IV classi	N. delle I classi già esistenti, trasformate in I classi di scuola media	II, III e IV classi	I classi	II, III e IV classi	I classi di scuola media derivate dalla trasformazione di I classi di Istituto tecnico già esistenti	II, III e IV classi	Matematica	Disegno	Lingua straniera	Nuove cattedre istituite dal 16 ottobre 1940 per II, III e IV classi
4	9	4	10	4	9	4	10	1	1	1	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione in Roma di un Regio liceo classico a duplice corso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito in Roma un Regio liceo classico a duplice corso, da unirsi al Regio ginnasio « Augusto », già esistente, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
9 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
2 posti di bidello.
Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio « Augusto » il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri
addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1942-XX
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 235.

(2538)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione nel comune di Venezia-Mestre di un Regio liceo classico ad unico corso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito nel comune di Venezia-Mestre, un Regio liceo classico ad unico corso, da unirsi al Regio ginnasio esistente, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
1 posto di bidello.
Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio isolato del suddetto Comune il posto di preside di 2ª categoria con insegnamento e la cattedra di matematica.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri
addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1942-XX
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 234.

(2506)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Istituzione nel comune di Lubiana di un Regio ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito un Regio ginnasio nel comune di Lubiana. Esso funzionerà con un corso completo inferiore e superiore, secondo l'organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 2ª categoria, con insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
3 cattedre di ruolo *B;* salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940, n. 899;
1 posto di bidello.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri
addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1942-XX
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 233.

(2508)

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX.
Istituzione nel comune di Sebenico di un Regio ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito un Regio ginnasio nel comune di Sebenico. Esso funzionerà con un corso completo, inferiore e superiore, secondo l'organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 2ª categoria, con insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
3 cattedre di ruolo *B;* salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940, n. 899;
1 posto di bidello.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1942-XX
Registro 9 *Educazione nazionale, foglio* 310.

(2509)

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX.
Istituzione nel comune di Cattaro di un Regio ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, è istituito un Regio ginnasio nel comune di Cattaro. Esso funzionerà con un corso completo, inferiore e superiore, secondo l'organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 2ª categoria, con insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
3 cattedre di ruolo *B;* salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;
1 posto di bidello.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1942-XX
Registro 9 *Educazione nazionale, foglio* 309.

(2507)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1942-XX.
Nomina del gr. uff. dott. Liutprando Filippi a commissario dell'Ufficio Distribuzione Oli e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716;
Visto l'art. 12 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1941-XIX;
Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1942-XX, col quale il dott. Anselmo Ramponi fu nominato commissario per l'Ufficio Distribuzione Oli e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.);
Ritenuta la necessità di valersi dell'opera del dottor Ramponi per funzioni di carattere ispettivo, sostituendolo nelle mansioni di commissario;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Liutprando Filippi è nominato commissario dell'Ufficio Distribuzione Oli e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data di tale pubblicazione.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2554)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1942-XX.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;
Vista la legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394;
Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937 28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte:
Vista la legge 11 luglio 1941-XIX che ha prorogato fino al 28 ottobre 1943 il funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte;

Vista la legge 9 febbraio 1942-XX, n. 99, con la quale è stata autorizzata la sostituzione temporanea dei componenti le Commissioni amministrative delle imposte richiamati alle armi;

Ritenuto che il gr. uff. dott. Vincenzo Corsini, membro della predetta Commissione, è stato richiamato alle armi;

Decreta:

Il comm. dott. Agostino Macchia, consigliere di Stato, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione, solo per la durata del richiamo alle armi, del gr. uff. dott. Vincenzo Corsini.

Roma, addì 9 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2500)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1942-XX.

Nominatività obbligatoria dei titoli azionari circolanti all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26 del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239;

Di intesa col Ministro per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

I titoli azionari al portatore di società aventi sede nel Regno, che si trovino in Paesi esteri, quando non siano stati spediti in Italia per la loro conversione in nominativi ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, debbono essere presentati, entro il 31 luglio 1942, ai Regi Consolati o ai Regi Uffici commerciali, i quali sono autorizzati ad eseguire l'intestazione sui titoli stessi, in luogo delle società emittenti, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite nel R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239.

Per i Paesi extraeuropei, il termine del 31 luglio 1942 stabilito al comma precedente è prorogato al 31 agosto 1942.

Art. 2.

All'atto della intestazione il Regio Consolato o il Regio Ufficio commerciale appone su ciascun titolo e sulle relative cedole una stampigliatura indelebile con la dicitura « circolante all'estero », convalidandola sul titolo col bollo d'ufficio.

Trasmette, poi, per il tramite della rappresentanza diplomatica, alla società emittente l'elenco dei titoli convertiti, con le generalità di coloro ai quali furono intestati.

Art. 3.

Per i titoli azionari all'estero che siano stati inviati in Italia per la conversione, la stampigliatura preveduta dal primo comma dell'articolo precedente deve essere apposta a cura delle società emittenti, e convalidata sul titolo con la firma di un amministratore.

I titoli all'estero già convertiti in nominativi alla data di pubblicazione del presente decreto devono essere presentati per la stampigliatura agli uffici indicati nell'art. 1, nei termini ivi stabiliti.

Art. 4.

Sulla scorta degli elenchi di cui all'art. 2, le società emittenti eseguono l'annotazione sul libro dei soci, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e dell'art. 37 del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, al Ministero delle finanze con elenco separato recante l'indicazione che trattasi di titoli circolanti all'estero.

Il Ministero delle finanze trasmette copia di ciascun elenco al Ministero delle corporazioni ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

I Regi Consolati ed i Regi Uffici commerciali rifiutano di eseguire la intestazione e la stampigliatura dei titoli che siano presentati dopo i termini stabiliti all'art. 1.

Art. 6.

I titoli stampigliati ai sensi degli articoli 2 e 3 possono circolare esclusivamente all'estero. Coloro che intendono trasferirli nel Regno debbono richiedere alle società emittenti la emissione di nuovi titoli, la quale è subordinata al nulla osta dell'Istituto nazionale dei cambi con l'estero, cui spetta di accertare se il trasferimento dei titoli in Italia ha avuto luogo con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia valutaria.

Art. 7.

Nei casi di trasferimento per girata dei titoli all'estero già convertiti al nome, gli interessati possono chiedere che la sottoscrizione sia autenticata dal Regio Consolato o dal Regio Ufficio commerciale e tale autenticazione, munita del timbro dell'organo autenticante, sostituisce, a tutti gli effetti, quella prevista all'art. 12 del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239.

Il Regio Consolato o il Regio Ufficio commerciale che autentica le sottoscrizioni per girata ai sensi del comma precedente è tenuto a comunicare i trasferimenti con tutte le indicazioni di cui all'art. 41 del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, al Ministero delle finanze, il quale ne dà notizia al Ministero delle corporazioni ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e valute
RICCARDI

(2548)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1942-XX.

Nomina del sig. Francesco Discacciati fu Clemente a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Carlo Camillo Galimberti, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Francesco Discacciati fu Clemente;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Francesco Discacciati fu Clemente è nominato rappresentante del sig. Carlo Camillo Galimberti, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 22 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1942-XX.
Nomina del sig. Zuccarini Eugenio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Stefano De Ambrosys fu Felice, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Zuccarini Eugenio fu Eugenio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zuccarini Eugenio è nominato rappresentante del sig. Stefano De Ambrosys, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 22 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di approvazione dei tipi di contatore elettrico

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di approvazione dei tipi di contatore elettrico, indicato nel 1° comma dell'art. 9 del decreto del presidente del C.N.R. in data 28 marzo 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile successivo, è stato prorogato dal 30 giugno al 15 luglio 1942-XX.

(2553)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Disciplina del noleggio delle biciclette

Facendo riferimento al provvedimento P. 286 del 30 marzo u. s. riguardante la disciplina delle biciclette tipo, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 356 del 15 giugno c. a., ha disposto che tutti coloro che affittano biciclette a noleggio dovranno denunciare entro il 30 giugno prossimo ai Consigli provinciali delle corporazioni, il numero delle macchine adibite al noleggio nonchè la marca, il tipo e le matricole delle biciclette stesse. I Consigli provinciali delle corporazioni rilasceranno ricevuta di tale dichiarazione, che dovrà essere conservata dai noleggiatori per esibirla in occasione di eventuali controlli.

(2552)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Disposizioni concernenti i prodotti tipo di terracotta

Su conforme parere del competente Comitato tecnico corporativo per l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di articoli in vetro e ceramica, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 340 del 27 maggio u. s., in relazione alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 17 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 stesso mese e con riferimento alla circolare P. 266 del 13 marzo u. s. ha stabilito che, in aggiunta agli oggetti di cui all'articolo 1 del decreto surriferito, potranno essere fabbricati i prodotti tipo in terracotta, le cui caratteristiche ed i prezzi risultano negli elenchi allegati e ciò agli effetti dell'art. 1 dello stesso decreto.

Gli articoli in oggetto sono stati classificati in tre diverse categorie e precisamente:

Categoria A — stoviglie e utensili grezzi con sola verniciatura interna;

Categoria B — stoviglie e utensili neri con verniciatura interna colorata ed esterna nera;

Categoria C — stoviglie e utensili doppia verniciatura interna rossa ed esterna marrone con due cotture.

Gli articoli tipo dovranno portare impresso, preceduto dalla lettera *L*, il prezzo di vendita al consumatore; inoltre saranno impressi la lettera *A*, *B*., o *C*, a seconda delle categorie di appartenenza come sopra indicato, ed il numero progressivo degli articoli risultante dagli elenchi appresso riportati.

Il marchio di fabbrica od il nome della ditta produttrice dovrà essere stampigliato sull'articolo in modo indelebile con le altre indicazioni relative al prezzo e alla categoria.

I prezzi dall'industria al commercio si intendono compreso imballaggio per merce resa franco di porto alla stazione ferroviaria più vicina al negozio del cliente.

Per la merce venduta da magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle riportate nella presente circolare nella colonna « prezzi di vendita dal produttore al commerciante », aumentati del 30 per cento. I prezzi da grossista a rivenditore così risultanti s'intendono per merce non imballata franco magazzino grossista.

Le spedizioni di merce destinata in Sardegna saranno effettuate dalle fabbriche al porto di imbarco di Savona per le ditte in Albissola ed al porto di Livorno per le ditte di Viareggio, Pisa e Colle Val d'Elsa, ai prezzi riportati nell'apposita colonna. L'acquirente assumerà a suo carico le spese di trasporto in Sardegna dove i prezzi di vendita al consumo saranno quelli stabiliti per tutto il Regno.

L'elenco degli articoli tipo in terracotta sarà distribuito ai Consigli provinciali delle corporazioni a cura della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica e conterrà l'indicazione delle dimensioni e dei prezzi di vendita al pubblico di ciascun articolo.

Analogo elenco verrà, a cura della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica, distribuito a tutti i rivenditori interessati, che dovranno far vidimare l'elenco stesso da parte dei Consigli provinciali delle corporazioni ove risiede la ditta rivenditrice e tenerlo esposto in modo ben visibile nel negozio.

CATEGORIA *A* - *Merce grezza* (*sola verniciatura interna*)

Numero di riferimento	Denominazione, articolo e numero	Diametro approssimativo apertura di bocca in cm. (misura esterna)	Capacità approssimativa litri	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco Savona o Livorno per la merce destinata in Sardegna	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco stazione destino	Prezzi di vendita al consumo
1	Pentola n. 4	27 —	16 —	8,55	10,25	17,40
2	Id. 6	25 —	13,50	5,85	7 —	11,90
3	Id. 8	22 —	9,50	4,35	5,20	8,85
4	Id. 10	20 —	7,25	3,45	4,15	7,05
5	Id. 12	18,50	5,25	2,95	3,55	6,05
6	Id. 14	16 —	3,50	2,50	3 —	5,10
7	Id. 16	14 —	2,25	2,10	2,50	4,25
8	Id. 20	12 —	1,50	1,65	2 —	3,40
9	Id. 24	10,50	1 —	1,40	1,70	2,90
10	Id. 36	9,50	0,75	0,95	1,15	1,95
11	Casseruola n. 4	33 —	6 —	8,55	10,25	17,40
12	Id. 6	31,50	5 —	5,85	7 —	11,90
13	Id. 8	28,50	4 —	4,35	5,20	8,85
14	Id. 10	26 —	3 —	3,45	4,15	7,05
15	Id. 12	24 —	2 —	2,95	3,55	6,05
16	Id. 14	22 —	1,50	2,50	3 —	5,10
17	Id. 16	19,50	1 —	2,10	2,50	4,25
18	Id. 20	17,50	0,75	1,65	2 —	3,40
19	Id. 24	15 —	0,50	1,40	1,70	2,90
20	Id. 36	13 —	0,25	0,95	1,15	1,95
21	Terrine n. 4	34 —	6 —	8,55	10,25	17,40
22	Id. 6	32,50	5 —	5,85	7 —	11,90
23	Id. 8	29,50	4 —	4,35	5,20	8,85
24	Id. 10	27 —	3 —	3,45	4,15	7,05
25	Id. 12	25 —	2 —	2,95	3,55	6,05
26	Id. 14	23 —	1,50	2,50	3 —	5,10
27	Id. 16	20,50	1 —	2,10	2,50	4,25
28	Id. 20	18,50	0,75	1,65	2 —	3,40
29	Id. 24	16 —	0,50	1,40	1,70	2,90
30	Id. 36	14 —	0,25	0,95	1,15	1,95
31	Parigine n. 4	32 —	6 —	8,55	10,25	17,40
32	Id. 6	30,50	5 —	5,85	7 —	11,90
33	Id. 8	27,50	4 —	4,35	5,20	8,85
34	Id. 10	25 —	3 —	3,45	4,15	7,05
35	Id. 12	22 —	2 —	2,95	3,55	6,05
36	Id. 14	21 —	1,50	2,50	3 —	5,10
37	Id. 16	18,50	1 —	2,10	2,50	4,25
38	Id. 20	16,50	0,75	1,65	2 —	3,40
39	Id. 24	14 —	0,50	1,40	1,70	2,90
40	Id. 36	12 —	0,25	0,95	1,15	1,95
41	Pentole da stufa n. 4	—	—	9,45	11,35	19,30
42	Id. 6	—	—	6,45	7,75	13,15
43	Id. 8	—	—	4,80	5,75	9,80
44	Id. 10	—	—	3,80	4,55	7,75
45	Id. 12	—	—	3,25	3,90	6,65
46	Id. 14	—	—	2,75	3,30	5,60
47	Id. 16	—	—	2,35	2,80	4,75
48	Id. 20	—	—	1,80	2,15	3,65
49	Id. 24	—	—	1,50	1,80	3,05
50	Id. 36	—	—	1,05	1,25	2,15

CATEGORIA *B* - *Merce nera* (*doppia vernice*)

Numero di riferimento	Denominazione, articolo e numero	Diametro approssimativo apertura di bocca in cm. (misura esterna)	Capacità approssimativa litri	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco Savona o Livorno per la merce destinata in Sardegna	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco stazione destino	Prezzi di vendita al consumo
1	Pentola n. 4	27 —	16 —	9,45	11,35	19,30
2	Id. 6	25 —	13,50	6,45	7,75	13,15
3	Id. 8	22 —	9,50	4,80	5,75	9,80
4	Id. 10	20 —	7,25	3,80	4,55	7,75
5	Id. 12	18,50	5,25	3,25	3,90	6,65
6	Id. 14	16 —	3,50	2,75	3,30	5,60
7	Id. 16	14 —	2,25	2,35	2,80	4,75
8	Id. 20	12 —	1,50	1,80	2,15	3,65
9	Id. 24	10,50	1 —	1,50	1,80	3,05
10	Id. 36	9,50	0,75	1,05	1,25	2,15
11	Casseruola n. 4	33 —	6 —	9,45	11,35	19,30
12	Id. 6	31,50	5 —	6,45	7,75	13,15
13	Id. 8	28,50	4 —	4,80	5,75	9,80
14	Id. 10	26 —	3 —	3,80	4,55	7,75
15	Id. 12	24 —	2 —	3,25	3,90	6,65
16	Id. 14	22 —	1,50	2,75	3,30	5,60
17	Id. 16	19,50	1 —	2,35	2,80	4,75
18	Id. 20	17,50	0,75	1,80	2,15	3,65
19	Id. 24	15 —	0,50	1,50	1,80	3,05
20	Id. 36	13 —	0,25	1,05	1,25	2,15
21	Terrine n. 4	34 —	6 —	9,45	11,35	19,30
22	Id. 6	32,50	5 —	6,45	7,75	13,15
23	Id. 8	29,50	4 —	4,80	5,75	9,80
24	Id. 10	27 —	3 —	3,80	4,55	7,75
25	Id. 12	25 —	2 —	3,25	3,90	6,65
26	Id. 14	23 —	1,50	2,75	3,30	5,60
27	Id. 16	20,50	1 —	2,35	2,80	4,75
28	Id. 20	18,50	0,75	1,80	2,15	3,65
29	Id. 24	16 —	0,50	1,50	1,80	3,05
30	Id. 36	14 —	0,25	1,05	1,25	2,15
31	Parigine n. 4	32 —	6 —	9,45	11,35	19,30
32	Id. 6	30,50	5 —	6,45	7,75	13,15
33	Id. 8	27,50	4 —	4,80	5,75	9,80
34	Id. 10	25 —	3 —	3,80	4,55	7,75
35	Id. 12	22 —	2 —	3,25	3,90	6,65
36	Id. 14	21 —	1,50	2,75	3,30	5,60
37	Id. 16	18,50	1 —	2,35	2,80	4,75
38	Id. 20	16,50	0,75	1,80	2,15	3,65
39	Id. 24	14 —	0,50	1,50	1,80	3,05
40	Id. 36	12 —	0,25	1,05	1,25	2,15
41	Pentole da stufa n. 4	—	—	10,35	12,40	21,10
42	Id. 6	—	—	7,10	8,50	14,45
43	Id. 8	—	—	5,30	6,35	10,80
44	Id. 10	—	—	4,25	5,10	8,65
45	Id. 12	—	—	3,50	4,20	7,15
46	Id. 14	—	—	2,90	3,50	5,95
47	Id. 16	—	—	2,50	3 —	5,10
48	Id. 20	—	—	2 —	2,40	4,10
49	Id. 24	—	—	1,65	2 —	3,40
50	Id. 36	—	—	1,15	1,40	2,40

CATEGORIA *C* - *Stoviglie a doppia verniciatura (interna rossa, esterna marrone)*

Numero di riferimento	Denominazione e articolo	Diametro approssimativo apertura di bocca in cm. (misura esterna)	Capacità approssimativa litri	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco Savona o Livorno per la merce destinata in Sardegna	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco stazione destino	Prezzi di vendita al consumo
1	Marmitte	10 —	0,620	1,50	1,80	3,05
2	Id.	12 —	1,200	2,25	2,70	4,60
3	Id.	14 —	2,000	3 —	3,60	6,10
4	Id.	16 —	2,750	3,75	4,50	7,65
5	Id.	18 —	4,000	4,50	5,40	9,20
6	Id.	20 —	5,750	5,30	6,35	10,80
7	Id.	22 —	7,350	5,95	7,15	12,15
8	Id.	24 —	8,750	7,50	9 —	15,30
9	Marmitte da stufa	20 —	3,800	5 —	6 —	10,20
10	Id.	22 —	4,450	6,25	7,50	12,75
11	Id.	24 —	5,500	7,75	9,30	15,80
12	Id.	26 —	6,500	9,05	10,85	18,45
13	Casseruole a 1 e 2 manici	12 —	0,350	1,20	1,45	2,45
14	Id.	14 —	0,550	1,45	1,75	2,95
15	Id.	16 —	0,850	2,05	2,45	4,15
16	Id.	18 —	1,100	2,40	2,90	4,95
17	Id.	20 —	1,500	3 —	3,60	6,10
18	Id.	22 —	2,000	3,60	4,30	7,30
19	Id.	24 —	2,800	4,45	5,35	9,10
20	Id.	26 —	3,600	5,25	6,30	10,70
21	Id.	28 —	4,250	5,95	7,15	12,15
22	Id.	30 —	5,000	7,05	8,45	14,35
23	Teglie con orecchie da uova	13 —	0,175	1,10	1,30	2,20
24	Id.	15 —	0,250	1,30	1,55	2,65
25	Id.	17 —	0,380	1,55	1,85	3,15
26	Id.	19 —	0,520	2,10	2,50	4,25
27	Tegame	12 —	0,450	1,50	1,80	3,05
28	Id.	14 —	0,600	1,90	2,30	3,90
29	Id.	16 —	0,800	2,50	3 —	5,10
30	Id.	18 —	1,250	3,25	3,90	6,65
31	Id.	20 —	1,900	3,80	4,55	7,75
32	Id.	22 —	2,600	4,50	5,40	9,20
33	Id.	24 —	3,500	5,15	6,20	10,55
34	Id.	26 —	3,800	6 —	7,20	12,25
35	Id.	28 —	5,150	7,20	8,65	14,70
36	Id.	30 —	6,100	8 —	9,60	16,30
37	Id.	32 —	7,400	9,65	11,60	19,70
38	Teglie	12 —	0,200	0,90	1,10	1,85
39	Id.	14 —	0,350	1,20	1,45	2,45
40	Id.	16 —	0,450	1,50	1,80	3,05
41	Id.	18 —	0,700	2 —	2,40	4,10
42	Id.	20 —	0,950	2,60	3,10	5,25
43	Id.	22 —	1,400	3,25	3,90	6,65
44	Id.	24 —	1,700	3,80	4,55	7,75
45	Id.	26 —	2,150	4,45	5,35	9,10
46	Id.	28 —	2,700	5,55	6,65	11,30
47	Id.	30 —	3,350	6,75	8,10	13,75
48	Id.	32 —	3,450	8 —	9,60	16,30
49	Id.	34 —	3,600	9,65	11,60	19,70
50	Id.	36 —	4,000	11,10	13,30	22,60

Segue: CATEGORIA *G*

Numero di riferimento	Denominazione e articolo	Diametro approssimativo apertura di bocca in cm. (misura esterna)	Capacità approssimativa litri	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco Savona o Livorno per la merce destinata in Sardegna	Prezzi di vendita dal produttore al commerciante franco stazione destino	Prezzi di vendita al consumo
51	Zuppiere	14 —	1,200	2,30	2,75	4,65
52	Id.	16 —	1,750	2,85	3,40	5,80
53	Id.	18 —	2,500	3,50	4,20	7,15
54	Id.	20 —	3,350	4,15	5 —	8,50
55	Scaldino n. 1	—	1,000	2,95	3,55	6,05
56	Id.	—	1,300	3,25	3,90	6,65
57	Umidiere rotonde	14 —	0,900	2,30	2,75	4,65
58	Id.	16 —	1,300	2,85	3,40	5,80
59	Id.	18 —	1,950	3,50	4,20	7,15
60	Id.	20 —	2,550	4,15	5 —	8,50
61	Id.	22 —	3,550	4,80	5,75	9,75
62	Id.	24 —	4,950	5,90	7,10	12,05
63	Id.	26 —	5,950	7,20	8,65	14,70
64	Id.	28 —	7,800	9,05	10,85	18,45
65	Tegami rigati	15 —	0,750	2,30	2,75	4,65
66	Id.	18 —	1,250	3,25	3,90	6,65
67	Id.	20 —	1,700	3,90	4,70	8 —
68	Id.	22 —	2,600	4,45	5,35	9,10
69	Id.	24 —	3,600	5,15	6,20	10,55
70	Id.	26 —	4,350	6 —	7,20	12,25
71	Teglie ovali	20 —	0,350	3,25	3,90	6,65
72	Id.	25 —	0,700	4,20	5,05	8,60
73	Id.	30 —	1,400	5,40	6,50	11,05
74	Id.	35 —	2,000	6,40	7,70	13,10
75	Id.	40 —	2,600	8 —	9,60	16,30
76	Tegame Torino	21 —	1,600	3,25	3,90	6,65
77	Umidiere ovali con coperchio	22 —	1,450	6,40	7,70	13,10
78	Id.	26 —	2,650	9,65	11,60	19,70
79	Id.	30 —	4,200	12,75	15,30	26 —
80	Teiere n. 1	—	0,500	5,15	6,20	10,55
81	Id.	—	0,700	6,40	7,70	13,10
82	Id.	—	1,300	7,70	9,25	15,70
83	Lattiere n. 1	—	0,400	2,55	3,05	5,20
84	Id.	—	0,600	3,25	3,90	6,65
85	Id.	—	1,000	3,80	4,55	7,75
86	Id.	—	1,450	4,65	5,60	9,50
87	Bollilatte n. 1	—	0,600	3,25	3,90	6,65
88	Id.	—	0,950	4,20	5,05	8,60
89	Id.	—	1,250	5,15	6,20	10,55
90	Id.	—	2,000	6,40	7,70	13,10
91	Coperchi	10 —	—	0,65	0,80	1,35
92	Id.	12 —	—	0,90	1,10	1,85
93	Id.	14 —	—	1,20	1,45	2,45
94	Id.	16 —	—	1,35	1,60	2,70
95	Id.	18 —	—	1,50	1,80	3,05
96	Id.	20 —	—	1,75	2,10	3,55
97	Id.	22 —	—	2,10	2,50	4,25
98	Id.	24 —	—	2,55	3,05	5,20
99	Id.	26 —	—	2,95	3,55	6,05
100	Id.	28 —	—	3,25	3,90	6,65

(2503)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Negro Federico, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 237.

(2535)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 11 giugno 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di S. Nicolò a Trebbia, in provincia di Piacenza.

(2533)

Si comunica che il giorno 10 giugno 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Paterno, frazione del comune di Celano, in provincia dell'Aquila. Nei telegrammi da e per detto ufficio la destinazione dovrà essere indicata: Paterno di Celano.

(2534)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità

Ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali della Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle nuove costruzioni ferroviarie approvati con decreto Ministeriale 15 maggio 1942-XX.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta, dalla pubblicazione del presente avviso.

(2530)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 giugno 1942-XX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Castoldi Antonio, residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 giugno 1942-XX

(2491) p. *Il Ministro*: PELOSI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 22 maggio 1942-XX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Bertotto Matteo, residente nel comune di Bibiana, distretto notarile di Torino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 giugno 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 19 giugno 1942-XX

(2494) p. *Il Ministro*: PELOSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I• PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1942-XX - N. 119

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,625
Id. 3,50 % (1902)	84,125
Id. 3 % lordo	61,675
Id. 5 % (1935)	96,90
Redimib. 3,50 % (1934)	84,50
Id. 5 % (1936)	98,625
Id. 4,75 % (1924)	496,325
Obblig. Venezie 3,50 %	96,575
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,05
Id. 4 % (15-12-43)	98,575
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	97,775
Id. 5 % (15-2-50)	97,425
Id 5 % (15-9-50)	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del prestito del Littorio.

Numero del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 2808 — Consolidato 5 % — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia Teramo — Intestazione: Pannella Alfonso — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposi-

zioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 17 giugno 1942-XX

(2532) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di commercio di prodotti ottenuti dalla manipolazione di sottoprodotti agricoli ed industriali destinabili ad uso zootecnico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare n. 292 in data 22 giugno, diretta ai Prefetti presidenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ha disposto che a partire dal 1° luglio 1942-XX, sia vietato il commercio dei prodotti ottenuti dalla macinazione, sfibratura, trinciatura, ed altre manipolazioni dei sottoprodotti delle aziende agrarie, quali: cime, foglie, stocchi, cartocci, e tutoli di granoturco; paglia e loppe dei cereali in genere; steli e loppe derivanti dalla trebbiatura o da altre manipolazioni aziendali delle leguminose da seme, delle foraggere da seme, delle piante da fibra tessile, da seme oleoso, e ortensi; foglie e colletti di barbabietole da zucchero e da foraggio; gramigna; vinacce: ed altri sottoprodotti aziendali.

E' altresì vietato il commercio dei prodotti ricavati dalla macinazione, sfibratura, trinciatura, o da altre manipolazioni dei sottoprodotti industriali ottenuti dalla lavorazione delle piante da fibra tessile, e dalla distillazione del sorgo zuccherino, delle polpe di carrube e delle vinacce.

Il commercio dei sottoprodotti, tali e quali si ottengono dal normale ciclo di lavorazione agricola ed industriale da cui derivano, può continuare a svolgersi liberamente, semprechè i sottoprodotti in parola vengano ceduti sotto denominazione commerciale che non generi alcun dubbio sulla loro qualità e provenienza.

Il presente provvedimento integra, pertanto, quelli precedentemente adottati per la lolla di riso (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1941-XIX n. 188) e per le sanse e noccioli di oliva (*Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1942-XX n. 109).

Il Ministro: PARESCHI

(2545)

Comunicato relativo alle maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle susine e prugne, delle pesche, delle mele e pere estive, ed alla modifica delle maggiorazioni sui prezzi delle ciliege, delle fragole, delle albicocche ed altri prodotti ortofrutticoli.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le seguenti maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle susine e prugne, delle pesche, delle mele estive e delle pere estive e ha apportato le seguenti modifiche alle maggiorazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942-XX ai prezzi alla produzione delle ciliege, delle fragole, delle albicocche, dei fagiolini, dei piselli e delle cipolle primaticce:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce resa franco veicolo magazzino di lavorazione per le ciliege, albicocche, pesche, susine e prugne, mele estive, pere estive, fagiolini, piselli e cipolle primaticce e per merce selezionata, imballata, resa franco veicolo magazzino del grossista distributore della zona di produzione, per le fragole) per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio gratuito, resa franco vagone partenza):

1) spese per carico, scarico, pesatura, cali e sfridi, trasporto a vagone partenza;

2) imballaggio;

3) selezionatura, impacco, compenso al selezionatore (non considerato per le fragole);

4) ghiaccio per eventuale spedizione in vagone frigorifero o per eventuale conservazione in frigorifero (soltanto per le ciliege, per le fragole, per le susine e prugne e per le pesche);

5) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci sopraindicate è fissato come segue: per le fragole, L. 78; per le ciliege, L. 60; per le albicocche, L. 50; per le pesche, L. 60; per le prugne e susine, L. 60; per le mele, L. 43; per le pere, L. 56; per i fagiolini, L. 60; per i piselli, L. 55; per le cipolle primaticce, L. 25 al quintale.

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione (intendendo per provincie di produzione, per ogni singolo prodotto, quelle che non importino da altre provincie o per le quali l'importazione abbia carattere contingente o, comunque, un peso trascurabile nel confronto del consumo complessivo. Pertanto è anzitutto provincia di produzione quella che ha disponibilità eccedenti il suo fabbisogno e, quindi, che esporta una parte, sia pure modestissima, della produzione) il compenso di cui sopra viene ridotto, rispettivamente, a lire: 27,50; 33,50; 32,50; 33,50; 33,50; 28,50; 31,50; 30,50; 25,50; 15.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo dal grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio a rendere, resa franco mercato zona di consumo o magazzino grossista):

1) trasporto dalla zona di produzione al mercato di consumo (da calcolare localmente);

2) scarico da vagone o veicolo arrivo, trasporto al mercato, pesatura, facchinaggio (da calcolare localmente);

3) calo di trasporto: per le fragole, 4%; per le ciliege, 3%; per le albicocche, 3%; per le pesche, 3%; per le prugne e susine, 3%; per le mele, 2,5%; per le pere, 2,5%; per i fagiolini, 5%; per i piselli, 5%; per le cipolle primaticce, 2,5%. Nel caso di trasferimento del prodotto nell'ambito della stessa provincia i cali non potranno superare rispettivamente le seguenti percentuali: 2%; 1%; 1%; 1%; 1%; 1%; 1%; 2%; 2%; 1%. I cali di cui è argomento, sono da considerare massimi;

4) calo di vendita: per le fragole, per le pesche, prugne e susine e albicocche, 1%; per tutti gli altri prodotti, 0,5%;

5) margine del grossista della zona di consumo o del commissionario: 5%;

6) recupero imballaggio (da sottrarre nel conteggio del prezzo) per le fragole, L. 10; per le ciliege, L. 10; per le albicocche, L. 8; per le pesche, L. 10; per le prugne e susine, L. 10; per le mele, L. 8; per le pere, L. 9; per i fagiolini, L. 10; per i piselli, L. 10; per le cipolle primaticce, L. 8 al quintale; per il prodotto immesso sui mercati di consumo nella stessa provincia di produzione l'imballo è da considerarsi in uso e, pertanto, non dovrà essere calcolato alcun recupero imballaggio.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista al negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato (da calcolare localmente);

2) calo, peso, sfrido, marci: per le ciliege del 1° gruppo, 1%; per le ciliege degli altri gruppi, 2%; per le fragole, 2%; per le pesche, 2%; per le prugne e susine, 2%; per le mele, 1%; per le albicocche, 2%; per le pere, 1½%; per i piselli, 1%; per i fagiolini, 1%;

3) margine del dettagliante:

— per merce di valore fino a 200 lire:

a) per Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, 21%;

b) per Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti, 23%;

c) per Comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 24%;

d) per Comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti, 25%;

— per merce di valore oltre 200 lire:

a) per Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, 16%;

b) per Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti, 18%;

c) per Comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 19%;

d) per Comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti, 20%;

4) imposta sull'entrata in abbonamento: 3,20%.

Le maggiorazioni commerciali di cui sopra è cenno dovranno essere computate nella formazione del prezzo *solamente se corrispondono ad altrettanti effettivi oneri.*

I prezzi al consumo determinati in base alle maggiorazioni commerciali sopra riportate entreranno in vigore il 18 giugno corrente mese.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2547)

Comunicato relativo al prezzo alla produzione ed alle maggiorazioni commerciali per la determinazione del prezzo al consumo del pomodoro.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato come segue il prezzo alla produzione e le maggiorazioni commerciali per la determinazione del prezzo al consumo del pomodoro per il consumo diretto:

1) *Prezzo.* — Il prezzo alla produzione è fissato in lire 120 al quintale e s'intende per merce nuda, resa su veicolo franco magazzino di lavorazione.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche qualitative: frutti sani, asciutti, puliti, commestibili, esclusi i frutti commercialmente immaturi e marci.

2) *Maggiorazioni commerciali.*

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce resa franco veicolo magazzino di lavorazione) per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio gratuito, resa franco vagone partenza):

1) spese per carico, scarico, pesatura, cali e sfridi, trasporto a vagone partenza;

2) imballaggio;

3) selezionatura, impacco, compenso al selezionatore;

4) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci soprandicate è fissato in L. 60.

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione (intendendo per provincie di produzione, per ogni singolo prodotto, quelle che non importino da altre provincie e per le quali l'importazione abbia carattere contingente o, comunque, un peso trascurabile nel confronto del consumo complessivo. Pertanto è anzitutto provincia di produzione quella che ha disponibilità eccedenti il suo fabbisogno e, quindi, che esporta una parte, sia pure modestissima, della produzione) il compenso di cui sopra viene ridotto a L. 30,50; tale riduzione, beninteso, va applicata anche al comune capoluogo della provincia di produzione.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione al grossista della zona di consumo per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio a rendere, resa franco mercato di consumo o magazzino grossista):

1) trasporto dalla zona di produzione a mercato di consumo (da calcolare localmente);

2) scarico da vagone o veicolo arrivo, trasporto al mercato, pesatura, facchinaggio, eventuali diritti di mercato (da calcolare localmente);

3) calo di trasporto 2 1/2 %; per i trasferimenti del prodotto nell'ambito della stessa provincia il calo trasporto non potrà superare l'1 %;

4) calo di vendita: 0,5 %;

5) margine del grossista della zona di consumo o del commissionario: 5 %;

6) recupero imballaggio (da sottrarre nel conteggio del prezzo): L. 12; per il prodotto immesso sui mercati di consumo nella stessa provincia di produzione l'imballo è da considerarsi in uso e, pertanto, non dovrà essere calcolato alcun recupero imballaggio.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista al negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato (da calcolare localmente);

2) calo peso, sfrido, marci: 2 %;

3) margine del dettagliante:

— per merce di valore fino a 200 lire:

a) per i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, 21 %;

b) per i Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti, 23 %;

c) per i Comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 24 %;

d) per i Comuni con popolazione di oltre 500.000 abitanti, 25 %;

— per merce di valore oltre 200 lire:

a) per i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, 16 %;

b) per i Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti, 18 %;

c) per i Comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 19 %;

d) per i Comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti, 20 %;

4) imposta sull'entrata in abbonamento, 3,20 %.

Le maggiorazioni commerciali di cui sopra è cenno dovranno essere computate, nella formazione del prezzo, *solamente se corrispondono ad altrettanti effettivi oneri.*

Il prezzo alla produzione, che deve intendersi *massimo*, entrerà in vigore il 15 giugno c. m.; il prezzo al consumo determinato in base alle maggiorazioni di cui sopra entrerà in vigore il 18 giugno corrente mese.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2546)

Comunicato relativo ai prezzi delle pesche, delle susine e prugne, delle mele e pere estive

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi delle pesche, delle susine e prugne, delle mele e delle pere estive:

A) NORME GENERALI

I prodotti destinati al consumo interno debbono avere le seguenti caratteristiche qualitative; frutti sani, asciutti, puliti, commestibili, esclusi i frutti immaturi e marci.

B) CLASSIFICHE

Ai fini della determinazione del prezzo, i prodotti destinati al consumo interno vengono suddivisi nei seguenti gruppi e qualità:

1) *Pesche*:

1° gruppo: varietà precoci (*prezzo da valere per i mesi di giugno e luglio*):

1ª qualità: frutti con circonferenza di 21 centimetri e oltre, intendendosi per circonferenza quella massima normale all'asse del frutto;

2ª qualità: frutti con circonferenza tra i 16 centimetri (compresi) e i 21 centimetri (esclusi);

3ª qualità: frutti con circonferenza sotto i 16 centimetri;

2° gruppo: varietà di mezza stagione (*prezzo da valere dal 1° al 15 agosto*):

1ª qualità: frutti con circonferenza di 21 centimetri e oltre;

2ª qualità: frutti con circonferenza tra i 17 centimetri (compresi) e i 21 centimetri (esclusi);

3ª qualità: frutti con circonferenza sotto i 17 centimetri;

3° gruppo: varietà tardive (*prezzo da valere dopo il 15 agosto*):

1ª qualità: frutti con circonferenza di 21 centimetri e oltre;

2ª qualità: frutti con circonferenza tra i 17 centimetri (compresi) e i 21 centimetri (esclusi);

3ª qualità: frutti con circonferenza sotto i 17 centimetri;

2) *Susine e prugne*:

1° gruppo: qualità unica: tutte le varietà di susine e prugne non comprese nel 2° gruppo;

2° gruppo: qualità unica: mirabolane e asinale; vi sono comprese le Burbank, le Santarosa e le altre varietà giapponesi e similari, il cui frutto abbia una circonferenza sotto i 12 centimetri.

3) *Mele estive*: (*prezzo da valere sino a tutto il mese di agosto*):

1° gruppo: mele Parmena dorata:

1ª qualità: frutti con circonferenza di 16 centimetri e oltre;

2ª qualità: frutti con circonferenza sotto i 16 centimetri;

2° gruppo: mele Gravenstein:

1ª qualità: frutti con circoferenza di 17 centimetri e oltre;

2ª qualità: frutti con circonferenza sotto i 17 centimetri;

3° gruppo: qualità unica: mele da cuocere e tutte le altre varietà comunque non specificate.

4) *Pere estive*: (*prezzo da valere sino a tutto il mese di agosto*):

1° gruppo: qualità unica: pere William e Spadona (frutti con circonferenza di 16 centimetri e oltre);

2° gruppo: qualità unica: pere pregiate precoci (tra cui le varietà Coscia, Spadoncina, Giardina; vi sono comprese le pere William e Spadona, i cui frutti abbiano una circonferenza sotto i 16 centimetri);

3° gruppo: qualità unica: pere comuni precoci (comprese le moscatelle e le gentili);

4° gruppo: qualità unica: peraglia.

C) PREZZI

I prezzi alla produzione sono fissati come segue e si intendono per merce nuda, resa su veicolo franco magazzino di lavorazione.

Nel caso di vendita del prodotto in massa, il prezzo relativo sarà concordato fra le parti in base alle percentuali di prodotto appartenente ai singoli gruppi che partecipano alla formazione della massa.

1) *Pesche*:			
1° gruppo:	1ª qualità	L. 210	al q.le
	2ª qualità	» 190	»
	3ª qualità	» 160	»
2° gruppo:	1ª qualità	» 240	»
	2ª qualità	» 220	»
	3ª qualità	» 180	»
3° gruppo:	1ª qualità	» 250	»
	2ª qualità	» 235	»
	3ª qualità	» 195	»
2) *Susine e prugne*:			
1° gruppo:	qualità unica	» 155	»
2° gruppo:	qualità unica	» 95	»
3) *Mele estive*:			
1° gruppo:	1ª qualità	» 270	»
	2ª qualità	» 170	»
2° gruppo:	1ª qualità	» 250	»
	2ª qualità	» 160	»
3° gruppo:	qualità unica	» 150	»
4) *Pere estive*:			
1° gruppo:	qualità unica	» 215	»
2° gruppo:	qualità unica	» 180	»
3° gruppo:	qualità unica	» 140	»
4° gruppo:	qualità unica	» 100	»

I prezzi sopraindicati si intendono massimi ed entrano in vigore il 15 giugno corrente.

Tutta la produzione di pesche, di susine e prugne, di pere e di mele estive deve rientrare, ai fini della classifica e del prezzo, in una delle varietà — di gruppo e di qualità — sopra considerate. Non sono, pertanto, ammesse quotazioni diverse da quelle suindicate.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2549)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1941, n. 32294, col quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso ai posti di ostetrica dei comuni di Sgurgola, Cassino (2ª condotta), Picinisco, Alatri (fraz. Tecchiena), Pastena, Santopadre, Roccadarce, Vallemaio, S. Biagio Saracinisco, Falvaterra, Consorzio ostetrico Acquafondata-Viticuso, resisi vacanti al 30 novembre 1939;

Considerato che, durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le ostetriche Malafarina, Maggio Annina, Baldino Restituta, Bolognesi Natalia, Coppola Teresa hanno dichiarato di rinunziare rispettivamente alle condotte di Sgurgola, Picini sco, Pastena, Santopadre, Roccadarce;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione di altre vincitrici del concorso in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza delle sedi dalle concorrenti indicato nelle domande di partecipazione al concorso stesso;

Interpellate le concorrenti risultate idonee;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvati con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvati con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Maiuri Maria a Sgurgola;
2) Lora Clelia a Pastena;
3) Bellucci Elvina a Santopadre;
4) Bonavolontà Lucia a Roccadarce.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 7 giugno 1942-XX

Il prefetto: PATERNÒ

(2536)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.